



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7365/2015 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████ (██████████) VIA ██████████
██████████, ed elettivamente domiciliato in VIA ██████████ MILANO presso il
difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliata in VIA ██████████, ██████████ MILANO presso
il difensore avv. ██████████

e

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e dieso dall'avv. ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliato in VIA ██████████ MILANO presso il
difensore avv. ██████████

CONVENUTI

nonché

██████████, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, ██████████

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: responsabilità contrattuale

CONCLUSIONI



Cap. 4: in quanto risulta irrilevante chi occupasse la stanza sovrastante rispetto a quella occupata dai convenuti.

Cap. 5: in quanto generica.

Cap. 6: in quanto valutativo (...appurata...).

Cap. 7: in quanto valutativo

Capp. 8-10-13-14: in quanto aventi ad oggetto circostanza da provarsi per tabulas.

Cap. 9: in quanto valutativo.

Capp. 11-12: in quanto generici e valutativi.

Cap. 15: in quanto irrilevante.

Cap. 16: in quanto generico

Capp. 17-18: in quanto irrilevante

Nella denegata ipotesi di introduzione anche parziale delle suddette prove, si insiste per essere ammessi alla prova contraria con conferma del teste già indicato nella seconda memoria e dei testi atteri.

C).. Si reitera la già formulata ferma opposizione alla introduzione di nuova CTU avente finalità meramente esplorative”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto

1. [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] per sentirli condannare al pagamento della somma di [redacted] a titolo risarcitorio, previo accertamento della responsabilità contrattuale e, in subordine, extracontrattuale dei medesimi.

Ha esposto, in fatto, che egli è subconduttore di un immobile sito in [redacted], da lui adibito, previa ristrutturazione, ad attività di Bed & Breakfast, e che il 23.2.2013 la [redacted] ed il [redacted] avevano soggiornato nella predetta struttura; all'incirca alle ore 2,30 di quella notte, gli ospiti della camera sottostante quella dei convenuti avevano segnalato che erano in atto copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore e la responsabile, signora [redacted], aveva verificato che “l'acqua proveniva dal bagno della suite occupata dai convenuti, ove il rubinetto della vasca era stato dimenticato aperto”. Il giorno successivo i signori [redacted] e [redacted] avevano rilasciato una dichiarazione scritta in cui si erano assunti “la completa responsabilità dell'accaduto”.

Il perito nominato dal ricorrente aveva accertato che l'acqua fuoriuscita dalla vasca aveva comportato l'allagamento della zona servizi della camera ed era percolata nella zona servizi della camera sottostante, giungendo fino al negozio di panetteria posto al piano terra e provocando altresì un corto circuito dell'impianto elettrico. Aveva inoltre verificato e quantificato il valore dei danni all'immobile, come indicati dall'attore, specificamente indicati nella relazione che produceva.

In diritto ha dedotto la responsabilità contrattuale dei convenuti per la violazione degli obblighi, derivanti dal contratto – atipico e misto – di albergo, e, specificamente, sia di quello di servirsi dei locali nei quali erano alloggiati con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.), sia di quello di custodire, con la stessa diligenza, le cose che si trovano nella camera e di servirsene solo per l'uso a cui sono destinate (art. 1804 c.c.).

In subordine, ha dedotto la responsabilità aquiliana dei medesimi, per aver ingiustamente causato il danneggiamento di beni di sua proprietà. Ha chiesto disporsi l'acquisizione della relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di accertamento tecnico preventivo da esso instaurato nei confronti dell'[redacted] e del [redacted], al quale aveva partecipato, su richiesta della prima, assicurata per la responsabilità civile, anche [redacted].



Con separati atti e difensori, si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali si sono opposti alle domande, svolgendo difese identiche, salvo che per la chiamata in garanzia di [REDACTED], chiesta soltanto dalla [REDACTED], titolare di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Entrambi hanno, in primo luogo, contestato il valore probatorio - di riconoscimento della loro piena responsabilità - della dichiarazione da essi sottoscritta la mattina seguente l'accaduto ed hanno così ricostruito i fatti: essi, rientrati in camera intorno alle 23,30 ed addormentatisi senza che alcuno sversamento o allagamento fosse in atto, erano stati svegliati bruscamente, intorno alle ore 2,00 di notte, da una coppia di turisti tedeschi che aveva riferito loro "di aver notato una perdita di acqua sul soffitto della propria stanza". Si erano così accorti "che, mentre loro dormivano, la vasca idromassaggio si era riempita d'acqua e supponevano che il rubinetto non fosse chiuso bene"; precisavano che il pavimento "era leggermente bagnato", tanto che la [REDACTED] aveva asciugato "la poca acqua presente a terra con alcuni asciugamani". La responsabile, poco dopo sopraggiunta, aveva assegnato loro un'altra camera dove pernottare ed il giorno dopo il titolare li aveva invitati a sottoscrivere una dichiarazione sull'accaduto, la quale pertanto altro non era, a loro dire, che "una mera succinta dichiarazione dei fatti, resa dai convenuti nell'imminenza degli stessi, senza aver effettuato alcun accertamento, nemmeno sommario, solo sulla base di scarse informazioni e di loro supposizioni".

I convenuti hanno inoltre dedotto, a loro volta, l'inadempimento dell'attore all'obbligo contrattuale di fornire loro un alloggio adeguato agli standards qualitativi promessi, per aver offerto il servizio accessorio della vasca idromassaggio non perfettamente funzionante ed anzi privo delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge, ossia di un cosiddetto sistema di "troppo pieno" adeguatamente dimensionato a garantire il normale deflusso dell'acqua, in violazione della normativa di settore, come era stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo. Sostenevano che conseguentemente "la tracimazione dell'acqua ... era una conseguenza non normale né prevedibile ..." e che "la inadeguatezza dell'impianto elettrico e delle dotazioni di sicurezza dell'impianto s(ia)no interruttrive del nesso di causalità", essendo "fatti idonei, da soli, a determinare l'evento dannoso".

In subordine, hanno chiesto di ridurre l'ammontare del danno secondo la gravità della colpa del ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Hanno infine chiesto il risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, e/o al pagamento delle spese processuali maturate dopo l'ingiustificato rifiuto di conciliare la causa, ai sensi dell'art. 91 cpc.

Autorizzata la chiamata in causa di [REDACTED], la compagnia assicuratrice ha resistito alle domande eccependo, in rito, il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e, nel merito, l'inesistenza della copertura assicurativa, giacché "l'assicurazione non comprende i danni a cose di terzi che, a qualunque titolo, l'Assicurato detenga o abbia in consegna o custodia" ed atteso che, nella fattispecie, i danni erano stati causati ad una camera che l'assicurata aveva l'obbligo di custodire con diligenza. In ulteriore subordine, ha dedotto l'insussistenza di alcuna responsabilità, per i fatti di causa, in capo alla [REDACTED]

Disposta l'acquisizione della relazione peritale depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rigettate le richieste di prova orale delle parti, la causa è stata riservata in decisione.



2. Il rapporto dedotto in lite ha natura di contratto atipico in quanto non rientra in uno degli schemi contrattuali predisposti dal legislatore ma partecipa dei caratteri di più fattispecie negoziali tipiche, quali la locazione, la fornitura di servizi e il deposito, avendo il legislatore disciplinato nel codice civile solo singoli aspetti, quali il deposito di cose in albergo, la responsabilità dell'albergatore, il privilegio del credito dell'albergatore e la prescrizione dello stesso (artt. 1783-1786 e 2930 c.c.). Così è stato qualificato dalla giurisprudenza: "Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente": Cass. n. 1150/2005. In termini, Cass. n. 19796/2003 e 707/2002). Esso si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che, a differenza che nella locazione, l'albergatore è sempre un imprenditore ed inoltre il rapporto contrattuale è temporaneo e non di durata. Le obbligazioni a carico dei clienti che soggiornano nella struttura alberghiera sono le stesse del conduttore: l'obbligo di pagamento del corrispettivo negoziale e quello di servirsi dell'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.).

Tanto premesso, dalle risultanze processuali emerge, in primo luogo, che i convenuti, nella dichiarazione scritta menzionata dall'attore, hanno riconosciuto di aver lasciato inavvertitamente aperto il rubinetto della vasca, dopo averla utilizzata, e di essersi, poco dopo, allontanati dalla camera per cenare, intorno alle ore 21,30; che, rientrati alle ore 23,30, non si erano accorti di nulla e si erano addormentati ma erano stati svegliati, alle ore 2,15, da altri ospiti della struttura che li avevano avvertiti che nel soffitto della camera sottostante colava acqua; che essi si erano così avveduti che in camera mancava l'energia elettrica e che c'era acqua per terra nei pressi della vasca; che, dopo aver chiuso il rubinetto, avevano lasciato la camera; che essi si erano assunti inoltre "tutte le responsabilità derivanti dall'accaduto" (doc. 7 dell'attore).

Tale dichiarazione, indirizzata al titolare dell'attività di bed & breakfast, costituisce confessione stragiudiziale (artt. 2735 e 2733 cc) quanto ai fatti ivi riportati, ossia all'aver i convenuti lasciato aperto il rubinetto prima di lasciare la camera e ad averlo richiuso alle 2,15 circa di notte, una volta svegliati, fatti peraltro descritti poche ore dopo gli accadimenti e quindi nella loro immediatezza. Essa fa perciò piena prova contro di essi in merito ai fatti sfavorevoli dichiarati, ossia l'aver lasciato inavvertitamente il rubinetto aperto, mentre nessun valore probatorio ha in punto di assunzione di responsabilità, trattandosi di valutazione giuridica (Cass. n. 21509/2011) e non di fatti storici.

Dalla relazione peritale acquisita in atti risulta poi che il consulente tecnico nominato d'ufficio nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo, e incaricato di stabilire, tra l'altro, se l'allagamento per cui è causa sia imputabile anche a difetti della vasca idromassaggio, ha precisato che "le regole tecniche e le norme UNI sui criteri di costruzione degli apparecchi sanitari impongono che gli stessi, per motivi di sicurezza, devono essere dotati di sistemi di 'troppo pieno' per garantire lo smaltimento dell'acqua, qualora venissero inavvertitamente lasciati aperti i rubinetti", ossia proprio per prevenire ed evitare la tracimazione dell'acqua in caso di involontario e/o incontrollato riempimento. Si tratta delle norme UNI EN 12764: 2008 ("Apparecchi sanitari. Specifica per bagni idromassaggio").



All'esito delle indagini compiute nel contraddittorio delle parti ed insieme al tecnico della ditta che ha fornito la vasca idromassaggio (██████████), il consulente ha accertato che, nella fattispecie, "lo scarico del troppo pieno, quando il livello dell'acqua raggiunge e supera la bocchetta di scarico (troppo pieno), che si trova conglobata nella bocchetta di riempimento, non riesce a smaltire e scaricare l'acqua e, in tempo molto limitato, determina la tracimazione dell'acqua dal bordo superiore della vasca". Il tecnico ha effettuato due prove di riempimento della vasca, con gli stessi risultati, dopo aver accuratamente verificato che gli impianti idrici (flessibili, rubinetti, tubazioni del sistema idromassaggio) e quelli di collegamento con le murature non presentassero anomalie e/o rotture che potessero giustificare la fuoriuscita di acqua e che il sistema di scarico fosse perfettamente funzionante in condizioni normali di utilizzo, non presentando il sifone ed il sistema di scarico, all'interno, occlusioni. Ha concluso che "lo scarico del troppo pieno risulta del tutto inadeguato allo smaltimento dell'acqua quando lo stesso viene raggiunto e superato dal livello dell'acqua, in presenza di un'alimentazione costante fornita dal rubinetto lasciato aperto in dotazione della vasca" e che "su tale inadeguatezza non influisce la natura e la portata del rubinetto"; esso quindi non garantisce "il deflusso dell'acqua in caso di emergenze simili a quella oggetto della presente vertenza, in cui sia rimasto aperto il rubinetto con la piletta di scarico chiusa".

Alla luce di tali risultanze deve concludersi che i danni si sono verificati per un concorso di cause, imputabili, in parte, ai convenuti danneggianti – i quali hanno negligenemente omesso di chiudere accuratamente il rubinetto, così utilizzando il bene concesso in godimento senza le doverose cura ed attenzione - e, in parte, all'attore danneggiato – il quale ha offerto loro un servizio, quello della vasca idromassaggio in camera, senza munire il bene offerto in godimento dei necessari dispositivi di sicurezza finalizzati proprio ad evitare gli accadimenti verificatisi.

Vero è che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è necessario che colui che agisce per il risarcimento dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno (Cass. n. 28995/2017) e che la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, sicché la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa (così Cass. n. 26824/2017). Tuttavia, il concorso di cause – e, per quanto qui interessa, il concorso colposo del danneggiato - non esclude la responsabilità del danneggiante, salvo il caso in cui esso "si inserisce nella serie causale posta in essere dalla condotta di questo e la spezza, costituendo da solo una causa prossima sopravvenuta di per sé sola idonea a determinare l'evento dannoso. Ove invece il fatto medesimo si inserisca nella serie causale posta in essere dalla condotta del danneggiante senza rompere il rapporto di causalità tra l'azione e l'omissione di questo e l'evento di danno che deve essere collegato ad entrambe le cause, il danneggiato deve sopportare in proprio la parte di danno che è effetto della causa da lui stesso posta in essere con la sua condotta" (Cass. n. 3402/1969. Si veda anche Cass., sez. III, ordinanza n. 18753/2017: "In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricollegli a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento



presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.”).

Nel caso in esame la mancata predisposizione di un adeguato sistema di troppo pieno – ossia la condotta omissiva colposa del danneggiato, tenuto, in base alla normativa di settore, a predisporre i dispositivi di sicurezza previsti per prevenire il rischio di fuoriuscita dell'acqua - non è idonea, di per sé sola, ad interrompere il nesso di causalità e ad escludere la responsabilità dei danneggianti, ossia non è stata la causa efficiente esclusiva dell'evento dannoso, perché l'allagamento non si sarebbe prodotto se – pur mancando il detto dispositivo di sicurezza, ossia sussistendo la condotta omissiva del danneggiato – i convenuti non avessero lasciato il rubinetto della vasca aperto.

I danni sono pertanto imputabili ad entrambe le parti, in misura eguale. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. il risarcimento è pertanto diminuito della metà.

Circa l'ammontare del danno, la relazione peritale indica puntualmente la natura e l'entità delle opere necessarie all'integrale ripristino dei luoghi, i cui costi sono stimati in complessivi € [redacted] oltre IVA e le ragioni per le quali le maggiori somme indicate dal consulente tecnico di parte non sono dovute. Le conclusioni del CTU vengono condivise dalla scrivente perché si fondano su indagini accurate, precise, correttamente svolte e la stima effettuata appare del tutto congrua.

I convenuti devono quindi essere condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore di [redacted] e [redacted], della somma di € [redacted], oltre IVA.

Considerato l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore per lite temeraria e la relativa domanda deve essere rigettata.

3. Quanto alla domanda di manleva formulata dalla [redacted] nei confronti di [redacted], si osserva, in primo luogo, che la polizza copre i danni da responsabilità civile causati dall' "Assicurato" e che tale è "il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione, i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia nonché altri familiari conviventi indicati in polizza" (art. 1).

Il contratto è stato stipulato dalla madre della [redacted], [redacted], e la convenuta ha prodotto in giudizio certificato concernente lo stato di famiglia della madre, nel quale ella risulta inserita (doc. 3, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) cpc).

Alla luce di tali elementi, è indubbia la legittimazione ad agire della [redacted], atteso che, contrariamente all'assunto della compagnia assicuratrice, l'indicazione nella polizza del nominativo del familiare convivente col sottoscrittore è necessaria solo con riguardo ai familiari conviventi che non risultino dallo stato di famiglia, ossia a ipotesi diversa da quella che ricorre nella fattispecie.

E' perciò infondata l'eccezione di difetto di legittimazione della convenuta.

Nel merito, [redacted] spa ha dedotto che la copertura assicuratrice non è operativa, stante la delimitazione del rischio prevista all'articolo 2, a mente del quale "L'assicurazione non comprende i danni: ... 5. A cose di terzi che, a qualunque titolo, l'Assicurato detenga o abbia in consegna o custodia”.

La tesi è parzialmente fondata.

Stante l'ampio tenore della clausola negoziale, sono esclusi dalla garanzia i danni a cose di terzi dei quali i beneficiari della polizza abbiano anche la semplice detenzione o che, a qualunque titolo, abbiano preso in consegna.



Nella fattispecie è indubbio che la [redacted] abbia avuto in consegna la camera della struttura ricettiva e, con essa, la vasca idromassaggio, e che ne abbia avuto anche la detenzione qualificata, avendo un interesse personale al godimento. Conseguentemente la copertura assicurativa non opera con riguardo ai danni cagionati all'interno della camera (€ [redacted]).

Essa opera invece con riguardo agli ulteriori danni, relativi alla camera sottostante, al vano scala, all'ingresso ed al negozio a piano terra, dei quali non ha mai avuto la detenzione e nemmeno la consegna (€ [redacted]). Poiché la [redacted] è stata condannata a risarcire il danno nella misura della metà di tali somme, la compagnia assicuratrice va condannata a manlevare e tenere indenne la stessa nella misura corrispondente, pari a € [redacted], oltre IVA. Dalla polizza in atti non risulta che, per il risarcimento di tale tipo di danno, sia stata prevista una franchigia.

4. I convenuti hanno chiesto la condanna, ai sensi dell'art. 91 cpc, dell'attore al pagamento delle spese di lite maturate successivamente al 17.12.2013, ossia allorché essi e [redacted] - dopo che il CTU aveva effettuato un primo sopralluogo e quantificato sommariamente i danni in € [redacted] ed aveva proposto di definire conciliativamente la causa, verso il pagamento della predetta somma (oltre al 50% ciascuno delle spese della consulenza e con compensazione i quelle legali) - hanno offerto in via transattiva, all'attore, il pagamento della somma di € [redacted], oltre al 50% delle spese legali (di cui € [redacted] essi ed € [redacted]). La proposta è stata rifiutata dall'attore perché ritenuta non congrua in rapporto all'ammontare dei danni patiti, da essi quantificati in oltre € [redacted]. Non risulta che, successivamente alle indagini peritali ed al deposito della relazione tecnica, i convenuti e la terza chiamata in causa abbiano reiterato la detta proposta (circostanza che avrebbe comportato diverse valutazioni in merito).

Ritiene la scrivente che il rifiuto della proposta transattiva fosse giustificato perché, all'epoca in cui essa è stata fatta, il CTU ancora non aveva accertato che la vasca idromassaggio non era munita di *adeguato* sistema di sicurezza troppo pieno (esso c'era, si trattava di stabilire se, per le sue caratteristiche, fosse idoneo a consentire lo scarico dell'acqua in modo da evitare allagamenti) e dunque l'attore non aveva tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare a pieno la effettiva congruità della proposta (ossia tenuto conto anche di tale dirimente circostanza, successivamente accertata).

Le spese della presente lite e del giudizio di accertamento tecnico preventivo seguono pertanto la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia quale accertato all'esito della causa nonché dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico dei convenuti e della compagnia assicuratrice, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie le domande per quanto di ragione e condanna [redacted] e [redacted], in solido tra loro, al pagamento, in favore di [redacted], della somma di € [redacted], oltre IVA;
- 2) condanna altresì i predetti convenuti alla refusione, in favore dell'attore, delle spese della presente lite e del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € [redacted] per esborsi ed € [redacted] per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
- 3) dichiara [redacted] tenuta e condanna la stessa a manlevare [redacted] di quanto dovrà pagare in favore dello [redacted], nei limiti dell'importo di € [redacted], oltre IVA;



Sentenza n. 4864/2018 pubbl. il 02/05/2018

RG n. 7365/2015

Repert. n. 3446/2018 del 02/05/2018

4) condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.

Pone a carico dell'attore la metà delle spese della CTU svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e, a carico delle restanti parti, in solido tra loro, la restante metà.

Milano 30 aprile 2018.

Il Giudice

Dott. Francesca Savignano

